

1.2. Condizioni da inserire nella licenza generale di trasferimento per esposizioni

L'elenco che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro non possono tuttavia essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.

- Validità geografica: Spazio economico europeo ⁽¹⁾
- Trasferimento a fini di esposizione: trasferimento di un prodotto per la difesa allo scopo di esporlo in uno Stato membro, senza che sia utilizzato in condizioni operative e per scopi diversi dalla dimostrazione o dalla valutazione.
- Ritrasferimento: Per il ritrasferimento di prodotti per la difesa in seguito all'esposizione, gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti opzioni, come opportuno:
- l'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/43/CE;
 - la pubblicazione di una specifica licenza generale di ritrasferimento di prodotti per la difesa in seguito all'esposizione, con almeno lo stesso elenco di prodotti per la difesa ammissibili;
 - l'integrazione del ritrasferimento nella licenza generale di trasferimento per esposizioni.
- Durata: gli Stati membri di origine possono specificare un termine entro il quale il prodotto per la difesa deve essere restituito; il fornitore è responsabile del rispetto di tale termine nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Anche lo Stato membro dal quale il prodotto per la difesa viene ritrasferito può specificare un termine per il ritrasferimento, il quale deve essere rispettato dal fornitore o dal suo rappresentante.

2. SEGUITO

Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1º luglio 2019.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

3. DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013 del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».

